

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1674 del 29/03/2017
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA con sede legale a Modena (MO), Corso Vittorio Emanuele II, n. 107 e stabilimento nel Comune di Bondeno (FE), Via Vittorio Veneto, nn. 48/50 - Autorizzazione Unica Ambientale per l'immobile destinato all'esercizio dell'attività di officina meccanica (saldatura di oggetti e superfici metalliche).
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1658 del 27/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventinove MARZO 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.



Sinadoc n. 32873/MB

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 – **CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA** con sede legale a Modena (MO), Corso Vittorio Emanuele II, n. 107 e stabilimento nel Comune di Bondeno (FE), Via Vittorio Veneto, nn. 48/50 - Protocollo istanza del SUAP del Comune di Bondeno n. 31528 del 02.11.2016.

Autorizzazione Unica Ambientale per l'immobile destinato all'esercizio dell'attività di **officina meccanica (saldatura di oggetti e superfici metalliche)**.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 02.11.2016 trasmessa dal SUAP del Comune di Bondeno, con nota Prot. n. 31793 del 04.11.2016, assunta al Prot. di Arpae n. PGFE/2016/11691 del 07.11.2016, presentata al SUAP del Comune di Bondeno in data 27.10.2016, con completamento in data 02.11.2016, dal CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA nella persona di Vincenzi Francesco, in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale a Modena (MO), Corso Vittorio Emanuele II, n. 107 e impianto nel Comune di Bondeno (FE), Via Vittorio Veneto, nn. 48/50, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di officina meccanica (saldatura di oggetti e superfici metalliche) con utilizzo di filo in acciaio inox;
- Considerato che la suddetta istanza viene presentata dal Consorzio di Bonifica, al fine di ottenere il titolo abilitativo in merito alle emissioni in atmosfera, agli scarichi idrici e all'impatto acustico;
- Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);

- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;
- Vista la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015, "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015, "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
 - il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95;
- Visti altresì:
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Vista la nota di Arpae Prot. n. PGFE/2016/12357 del 22.11.2016, di indizione della Conferenza di Servizi Semplificata, ai sensi della L. 241/90, così come modificata dal D.Lgs n. 127/2016;
- Vista la Relazione Tecnica di Arpae-ST, Prot. n. PGFE/2016/12632 del 29.11.2016, dove vengono espresse le valutazioni in merito alle emissioni in atmosfera, derivanti dalle operazioni di saldatura (Emissione E1);
- Preso atto che la Ditta, nella documentazione allegata all'istanza, dichiara che dalla propria attività non si generano emissioni diffuse;
- Vista la nota del SUAP del Comune di Bondeno Prot. n. 1423 del 17.01.2017, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2017/475 del 19.01.2017, con cui ha trasmesso la documentazione integrativa riguardante la matrice rumore (richiesta dal Servizio Territoriale di Arpae Ferrara, con nota Prot. n. PGFE/2016/12871 del 05.12.2016);
- Vista la nota del SUAP del Comune di Bondeno Prot. n. 5672 del 24.02.2017, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2017/2206 del 28.02.2017, con cui trasmette:
 - la nota Prot. n. 5593 del 23.02.2017 PAR/42/2016, con cui il Servizio Ambiente del Comune di Bondeno esprime
 - * il Nulla Osta acustico, con condizioni, in merito all'impatto acustico, richiamando il parere favorevole con prescrizioni di Arpae-ST di Ferrara;
 - * il parere favorevole, con prescrizioni, alle emissioni in atmosfera, richiamando il parere dell'Azienda USL di Ferrara-Dip. Sanità Pubblica;
 - il parere Prot. n. 125328 del 22.11.2016, di conformità per i quattro scarichi di classe A (reflui domestici) in pubblica fognatura, rilasciato da HERA S.p.A. (uno scarico nella pubblica fognatura mista di Via Vittorio Veneto, uno scarico nella pubblica fognatura mista di Via Piave e due scarichi nella pubblica fognatura mista di Via Pironi);

- Considerato che, ai sensi dell'art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della D.D.G. n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Bondeno al **CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Modena (MO), Corso Vittorio Emanuele II, n. 107, C.F./p. IVA n. 94149560362 e stabilimento nel Comune di Bondeno (FE), Via Vittorio Veneto, nn. 48/50, per l'esercizio dell'attività di **officina meccanica (saldatura di oggetti e superfici metalliche)**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale	Titolo Ambientale	Ente Competente
-----------------------	-------------------	-----------------

interessato		
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. L'emissione autorizzata è quella contrassegnata, indicata e allo stesso modo numerata, come da planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A" - Planimetria Generale dell'insediamento** e denominate **E1- SALDATURA**;
2. L' emissione è ammessa nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E1 SALDATURA
Portata (Nm ³ /h)	1.500
Durata (h/giorno)	4
Altezza minima (m)	5

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	10
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5
Monossido di Carbonio	10
Cromo (VI) e suoi composti (espressi come Cr)	1
Cobalto e suoi composti (espressi come Co)	1
Nichel e suoi composti (espressi come Ni)	1
Sistema di abbattimento	----

La Ditta è tenuta ad effettuare gli **autocontrolli** all'**Emissione E1** con **periodicità almeno annuale**.

3. Per l'**Emissione E1**, dovranno essere osservate le procedure di cui all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. 152/06, e precisamente:

- a) la data di **attivazione** (prove funzionali, collaudo e messa a punto) dell'impianto di cui al presente atto, deve essere comunicata con **almeno 15 giorni** di anticipo all'Arpae di Ferrara e al Comune di Bondeno;
 - b) entro un termine **massimo di 30 giorni** dalla data indicata al precedente punto a), l'impianto deve essere messo a regime;
 - c) dalla data di messa a regime dell'impianto, ed entro 10 giorni dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare almeno tre controlli sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli all'Arpae di Ferrara e al SUAP del Comune di Bondeno;
5. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 15 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
 6. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
 7. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"**.
 8. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;
 9. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla

sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;

10. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate nei controlli di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, entro 24 ore dallo accertamento;
11. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
12. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae. che dispongono i provvedimenti necessari;
13. La Ditta, al fine di non recare alcun nocumento, deve adottare tutti i sistemi e le tecnologie atte al contenimento delle emissioni di qualsiasi natura, entro i limiti previsti dalla vigente normativa;
14. L'altezza minima dei camini deve essere più alta di almeno 40 cm. Dal colmo del tetto e di qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di otto metri.

B) IMPATTO ACUSTICO

1. Deve essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
2. L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o la variazione dei tempi di funzionamento (impianto di aspirazione fumi saldatura) oltre alla variazione dell'attuale organizzazione dell'attività comprensiva dell'incremento della viabilità, dovrà comportare la revisione della valutazione di impatto acustico;
3. Per le fasi di carico/scarico si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore anche tramite idonea organizzazione delle attività.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione, almeno sei mesi prima della scadenza, il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Bondeno una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Bondeno che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente dello stesso Comune , a HERA S.p.A. e all'Azienda USL di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

firmato digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.